

Accordo Quadro 2020 - Accesso alla CIGD in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020

**ACCORDO SINDACALE STANDARD
(COMPILARE IN TUTTE LE PARTI)**

Milano, 10 aprile 2020

Datore di lavoro [inserire con esattezza la ragione sociale] Npo Sistemi S.r.l.

Codice Fiscale 08820850967

Sede legale: Comune Milano Prov. Mi CAP 20100

Sede unità produttiva: Comune Vimodrone Prov. Mi CAP 20090

Viale Martesana n. 12

Tel. 02/92596.455 Fax 02/92596.908

esercente l'attività di Servizi IT alle imprese

CCNL applicato (*specificare se settore artigiano*) CCNL terziario distribuzione e servizi

N. Matricola INPS (per i somministrati indicare la matricola dell'APL) 4981578451

Inserire CSC INPS 70105

Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato

(indicare di cui Soci lavoratori n. 0)

Dirigenti n. 9 su Milano e n. 1 su Roma

Quadri n. 27 su Milano e n. 2 su Roma

Impiegati n. 201 su Milano e n. 23 su Roma

Operai n. 0

Lavoranti a domicilio n. 0

Lavoratori intermittenti n.0

Apprendisti n. 0

TOTALE n. 263 suddivisi: n. 237 su Milano e n. 26 su Roma

(Somministrati n. 0)

Sono presenti* i Signori:

- per il Datore di lavoro Davide Dino Oriani e Bruno Corda
- per Filcams CGIL Milano, con delega Nazionale, rappresentata da Marisa Moi
- per UILTUCS/UIL, con delega Nazionale, rappresentata da Marco Scotti
- per RSA Sonia Miccolis

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 del 23 marzo che considerano parte integrante del presente accordo;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA:

- di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa, ivi inclusi i contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente;
- di non poter fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

**IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
(selezionare una o più delle voci)**


1. Datori di lavoro che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
2. Datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che abbiano esperite le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
3. Datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27.
4. Datori di lavoro che, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, abbiano avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. Datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non siano autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del D.lgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
6. Datori di lavoro che siano subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
7. Datori di lavoro, per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, per le seguenti unità:

L'Unità produttiva/operativa ha sede in Vimodrone, Milano (indicare il Comune della Lombardia)

L'Unità produttiva/operativa ha sede in (indicare il Comune della regione che deve essere diversa da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) ma i lavoratori per i quali viene richiesta la concessione della CIGD risiedono o sono domiciliati in Lombardia

Attestazione dell'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD



La Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla stessa, ossia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi e disposizioni, che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone, rendendo impraticabile il normale svolgimento delle attività della società con le consuete modalità al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia, tale situazione rende indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale.

LE PARTI PERTANTO CONCORDANO

al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 06.04.2020 di richiedere la CIG in deroga con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:** 253 totali 228 su Milano e 25 su Roma (*i lavoratori risultano in forza alla data del 17.03.2020 compresi quelli del punto 6 precedente*)
- **PERIODO:** data inizio 06/04/2020 data scadenza 31/08/2020
- **N. ORE COMPLESSIVE DI CIGD PREVISTE:** 114.972 ore per la Sede di Milano considerando le 13 settimane e 9000 ore per la Sede di Roma considerando le 9 settimane previste


Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020

Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori

(i mod.SR41 devono essere trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS – comma 6-ter dell'art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/201 di conversione del D.L. 4/2019)

Letto, confermato e sottoscritto

per il Datore di lavoro




per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

per RSA



Reia In



*N.B. L'accordo può essere sottoscritto anche mediante procedura telematica.